



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONVENZIONE

TRA

Il Parco Archeologico di Pompei, – C.F. 90083400631, con sede in Pompei alla Via Plinio, 26, rappresentata dal Direttore Generale ad interim, Prof Massimo Osanna giusto DPCM del 03.11.2020, registrato alla Corte dei Conti al n° 2295 il 02 dicembre 2020.

E

L'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli, con sede in Napoli alla Piazza Francese, 46, rappresentata dal Presidente, dott. Filippo Patroni Griffi.

PREMESSO

- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), per cui il Ministero della Cultura -MIC esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- Il D.L. n. 83 del 31.05.2014 recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito in legge n.106 del 29.07.2014;
- La Legge n. 71 del 24 giugno 2013, recante "l'Istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo", a norma dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 1712, recante il "Regolamento di organizzazione del MiBACT, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, (G.U. n. 274 del 25 novembre 2014, serie generale, con particolare riguardo all'art. 30 – Istituti Centrali o dotati di Autonomia Speciale);
- il Decreto Ministeriale del 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) sull'adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura;

CONSIDERATO CHE

- il Parco Archeologico è un istituto del MIC, che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- l'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli è riconosciuta dal MIC quale "Teatro Nazionale" e svolge le sue attività istituzionali prevalentemente presso il Teatro Mercadante, la Sala Ridotto ed il Teatro San Ferdinando di Napoli, spazi che gestisce direttamente;

- l'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, ha tra l'altro tra i suoi soci fondatori anche la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli ed è dotata di riconoscimento della personalità giuridica con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio all'art.6 definisce la funzione di "valorizzazione" dei beni culturali identificandola in ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'articolo 112, disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- tra i fini istituzionali del Parco vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- l'Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli è un'associazione senza scopo di lucro che ha tra i propri obiettivi principali anche quello di proporre attività che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico attraverso la promozione di manifestazioni teatrali e culturali;
- tra le parti sopra costituite è stata sottoscritta una convenzione, andata in scadenza, avente ad oggetto un progetto di valorizzazione denominato "Pompeii Theatrum Mundi", quale rassegna di drammaturgia antica per le stagioni 2016-2020;
- Il Pompeii Theatrum Mundi, rassegna di drammaturgia antica, svoltosi per solo tre stagioni, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia in corso, ha riscosso un notevole successo di pubblico sempre più internazionale, dimostrando che dalla collaborazione tra istituzioni e dall'investimento su progetti a lungo termine si possono cogliere ottimi risultati;
- con nota prot. 1387-A del 08.02.2021, l'associazione Teatro Stabile ha presentato una richiesta di rinnovo per un ulteriore quadriennio della convenzione scaduta, al fine di dare una prospettiva programmatica alla rassegna, a partire dall'estate 2021 e per coprire l'intero triennio ministeriale 2022-2024;
- a tal fine ha presentato un progetto, nell'ottica di valorizzazione, che prevede tra l'altro, la programmazione di una rassegna teatrale all'interno del Teatro Grande di Pompei;
- Il progetto presentato appare, da un punto di vista artistico-divulgativo, sicuramente di alto interesse culturale considerato anche il ruolo svolto dal teatro, come un grande canale di comunicazione in grado di attrarre un pubblico sempre più variegato al fine di potenziare la fruizione e valorizzazione del sito;

- il progetto presentato persegue l'interesse pubblico ed è compatibile col fine istituzionale del Parco e il decoro del sito;
 - Il Parco ritenuta la proposta d'interesse, intende realizzare, in collaborazione con il Teatro Stabile, un progetto di valorizzazione del "Teatro Grande di Pompei" mediante la realizzazione di una rassegna teatrale, non solo sulla drammaturgia classica, ma anche su quella contemporanea e sulla contaminazione delle diverse espressioni artistiche (danza, arte contemporanea, ecc.);
 - anche questa rassegna Teatrale di drammaturgia potrà suscitare un ampio interesse di pubblico e rappresentare un'ulteriore ed importante occasione di valorizzazione del Sito Archeologico di Pompei, anche tenuto conto del periodo di rinascita e di rilancio nel settore dello spettacolo, settore fortemente colpito dalla crisi economica dovuta alla pandemia in corso;
 - per l'alto valore culturale e per il prevedibile interesse che susciterà nel pubblico, si appalesa sicuramente come un'ulteriore ed importante occasione culturale di valorizzazione del Sito Archeologico di Pompei, e fornisce un valido contributo alla più ampia diffusione di testimonianze legate a differenti aspetti del panorama culturale italiano;
 - il Teatro Stabile, si occuperà e si farà carico di tutti gli allestimenti dichiarando la propria disponibilità alla produzione e realizzazione del progetto suddetto, nonché offrendo le necessarie garanzie di affidabilità sotto il profilo di sicurezza, professionalità ed esperienza nella gestione e nell'organizzazione degli eventi;
 - Il Parco per la realizzazione del progetto suddetto, si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione l'area del Teatro Grande, sito all'interno degli scavi di Pompei, ovvero altra area da concordare preventivamente tra le parti, nonché a collaborare in coerenza con i propri fini istituzionali alla realizzazione di tale progetto;
- Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione intendono realizzare una collaborazione istituzionale al fine di realizzare un progetto di valorizzazione consistente nella rassegna teatrale di drammaturgia denominata "Pompeii Theatrum Mundi".

In particolare con Pompeii Theatrum Mundi, il Teatro Nazionale di Napoli (Associazione Teatro Stabile della città di Napoli) propone una rassegna teatrale capace di spaziare tra la drammaturgia classica e quella contemporanea, con un'attenzione particolare alla contaminazione tra le arti, performative e figurative. Le rassegne annuali e le singole scelte artistiche tenderanno sempre a sottolineare lo specifico contesto del sito archeologico e a rafforzare la sintonia tra la proposta teatrale e la valorizzazione del sito stesso, scenario d'eccezione e parte integrante delle creazioni in esso rappresentate.

Il progetto è, tra l'altro, finalizzato alla realizzazione e condivisione tra le parti di un programma di manifestazioni ed eventi che dovranno svolgersi all'interno dell'area archeologica di Pompei. A tal fine, le parti, in coerenza con i propri fini istituzionali collaboreranno per quanto di propria competenza per la realizzazione dello stesso e metteranno a disposizione le proprie competenze, professionalità al fine di realizzare tale progetto articolato, in una serie di eventi teatrali.

Le rappresentazioni teatrali saranno svolte, compatibilmente e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni normative in essere per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, all'interno del Teatro Grande degli Scavi di Pompei, ovvero in altra area che potrà essere successivamente identificata e concordata preventivamente tra le parti.

Art.3 (Durata)

La validità della presente convenzione è di 4 anni a partire dalla data di sottoscrizione e precisamente per le stagioni teatrali 2021-2022-2023-2024, salvo eventuale proroga per iscritto da concordarsi tra le Parti.

Per esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Parco potrà risolvere anticipatamente la presente convenzione, inviando apposita comunicazione con almeno 3 mesi di preavviso.

Art. 4 (Approvazione calendario)

Le parti concordano che il calendario della stagione di riferimento per l'annualità dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione del Parco all'inizio di ciascuna annualità, e comunque entro il primo trimestre dell'anno solare.

Art.5 (Costi)

Si precisa che ogni singola annualità, relativa alla stagione teatrale di riferimento, dovrà essere regolamentata da una specifica e dettagliata convenzione di servizio che andrà a disciplinare sia gli aspetti economici (canone spazi, conto terzi, assicurazioni etc.) che tutti gli ulteriori aspetti tecnico- organizzativi ad essa inerenti, in conformità al regolamento di concessione degli spazi in essere presso il Parco Archeologico di Pompei, (Decreto PAP 122 del 26.04.2018) scaricabile al link: <http://pompeiiisites.org/commissione-eventi/>) che il Teatro dichiara sin da ora di conoscere e accettare.

L'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli, si farà carico di tutte le spese relative al pagamento del canone di concessione, all'attuazione alla realizzazione ed organizzazione degli eventi programmati, finalizzati all'attuazione del progetto.

La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo per le casse del Parco.

Art. 6 (Obblighi del Teatro Stabile)

L'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli solleva sin da ora da ogni responsabilità il Parco per eventuali danni che possano derivare dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al Parco conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo la stessa esentata da qualsivoglia di responsabilità.

Art.7 (Referenti convenzione)

Il Parco Archeologico nomina quale referente della convenzione: dott.ssa Brunetto Maria Antonella

L'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli nomina quale referente: Dott. Mimmo Basso
Tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione o dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica, PEC, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate a:

- quanto al Parco:

Alla cortese attenzione della dott.ssa Maria Antonella Brunetto ;

email: pa-pompei@beniculturali.it, mariaantonella.brunetto@beniculturali.it

pec: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it

- quanto al Teatro Stabile:

Alla cortese attenzione del Dott. Mimmo Basso:

email: m.basso@teatrodinapoli.it

pec: teatrostabilenapoli@pec.it

Art. 8 (Divieto cessione)

E' fatto espresso divieto di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente convenzione.

Art. 9 (Recesso o scioglimento)

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo pec o raccomandata A/R. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Art.10 (Confidenzialità)

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Le Parti potranno dare diffusione alla sottoscrizione della presente convenzione ed alle risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet o canali *social*, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente e per iscritto i relativi contenuti di massima.

Art. 11 (Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art.4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 12 (Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Napoli quale Foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Art. 13 (Modifiche alla Convenzione)

Qualsivoglia modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata necessariamente in forma scritta ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

Art. 14 (Rinvio)

Tutto quanto non previsto nella presente convenzione e/o non disciplinato dalla legge, sarà oggetto di una specifica regolamentazione attuativa.

Art.15 (Sottoscrizione)

Il presente atto, composto di n. 07 pagine, letto integralmente dalle parti e, ritenuto conforme alle loro volontà, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 .

Letto, confermato e sottoscritto

Pompei li,

Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli

Il Presidente

dott. Filippo Patroni Griffi

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale ad interim

Prof. Massimo Osanna

